CAMERA DEI DEPUTATI N. 1262

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Modifica all'articolo 2945 del codice civile in materia di interruzione della prescrizione

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Vi esorto ad interrogarvi se trovate razionale oppure lesivo dei diritti e in contrasto con l'articolo 24, primo comma, della Carta costituzionale, in base al quale « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti », la normativa di cui al terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile. Questo detta: « Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo », cioè, di norma, dal giorno della notifica dell'atto di citazione, con cui si è aperto un processo.

Non si comprende perché il nuovo periodo di interruzione non dovrebbe iniziare dal momento coincidente con la dichiarazione dell'estinzione, giacché questa nuova soluzione risponderebbe a molte esigenze di giustizia ed eviterebbe il danno della perdita dei diritti che, a causa della durata dei processi, comporta la dizione attuale. Si pensi ad un processo che sia stato iniziato più di dieci anni prima della data dell'estinzione. Con la sua estinzione, l'attore perderebbe tutti i suoi diritti, dato che questi, di norma, si prescrivono dopo dieci anni.

È ovvio che la normativa attuale incide con maggior danno nei confronti dei diritti che hanno un periodo di prescrizione più breve di quello decennale.

Il contrasto della normativa attuale del terzo comma dell'articolo citato con il

primo comma dell'articolo 24 della Costituzione sembra evidente. Se consideriamo, difatti, che si è instaurato un processo per tutelare un diritto, quest'ultimo dovrebbe essere tutelato durante tutto il corso del processo (articolo 2945, secondo comma) e, dunque, sino al momento o della sentenza o della estinzione del processo.

Appare assurdo, dunque, che la tutela e, dunque, la vigenza del diritto debba retroagire all'inizio del processo anche se il processo si estingue.

Per tali motivi, si reputa che risponda ad esigenze di più corretta giustizia la nuova formulazione che si propone con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, le parole: « atto interruttivo » sono sostituite dalle seguenti: « atto dichiarativo dell'estinzione ».

DDL13-1262
Lire 500